

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	830	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2364).	830	
PRESIDENTE	830, 832	
PEDINI, <i>Relatore</i>	830	
GIANQUINTO	831, 832	
CONCI ELISABETTA	832	
DELCROIX	832	
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	832	
JACOMETTI	832	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96);		
CAPPUGI ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo sfollamento. (297);		
		SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni di familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519),
		BERLINGUER ed altri. Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137)
		833
		PRESIDENTE 833, 834, 839, 840, 841
		TOZZI CONDIVI <i>Relatore</i> 833, 840
		BUBBIO 834, 839, 841
		BERLINGUER 834, 840
		CAPPUGI 835
		DELCROIX 836
		LUCIFREDI 837
		BERRY 839
		COLITTO 839
		LOMBARDI RUGGERO 840
		MAROTTA 840, 841
		DE VITA 841
		TURCHI 841
		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. (2458);
		PIERACCINI ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952 n. 116, a favore dell'Istituto nazionale dipendenti enti locali (1886)
		841
		PRESIDENTE 841
		BUBBIO, <i>Relatore</i> 841, 843

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

	PAG.
COTELLESSA	842
FERRI	843
GIANQUINTO	844, 847
VALANDRO GIGLIOLA	844
TOZZI CONDIVI	844
RIVA	844
LUCIFREDI	845
DI VITA	845
DE MARIA	845
TURCHI	846
LOMBARDI RUGGERO	846
DI GIACOMO	847
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	847

La seduta comincia alle 9.40.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato.)

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Berloffia, Berlinguer, Gallico Spano Nadia, Murgia e Polano sostituiscono rispettivamente i deputati Avanzini, Capacchione, Angelucci, Dominedo e Viviani Luciana.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge. « Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta ».

Il relatore, onorevole Pedini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame propone la elevazione del contributo annuo da parte dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta, opera che gestisce molte scuole materne nei territori italiani redenti con la guerra 1915-18.

L'Opera, sorta subito dopo la guerra, è stata eretta in Ente morale col regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1003, ed è amministrata da

un Consiglio centrale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto di 11 membri (5 amministrativi e 6 esperti scolastici) assistiti da due funzionari, uno della Presidenza e uno del Ministero del tesoro. L'Opera esplica la sua attività solamente su una parte del territorio nazionale, vale a dire nelle provincie di Trento, Bolzano, Udine e Gorizia, costituenti parte delle terre redente dopo la guerra 1915-18 e per le quali, a così grande distanza di tempo, il termine « redente » risulta ormai anacronistico.

Finalità principale dell'Ente è quella di gestire scuole materne; in secondo luogo, l'Ente agisce nel campo del perfezionamento tecnico e didattico degli insegnanti che dovranno operare nel campo delle scuole materne. Naturalmente, esso gestisce corsi di cultura popolare e di economia domestica rivolti al settore femminile ed una scuola professionale a Trento.

Nel campo delle scuole materne l'Ente ha la responsabilità di 265 scuole materne, funzionanti nel 1955 con 359 sezioni, nelle quali vennero istruiti 11.269 bambini da un corpo insegnante composto di 361 maestre, delle quali 141 laiche di ruolo, 67 suore con vincolo stabile, 65 avventizie senza alcun rapporto di continuità e 22 supplenti.

Per quanto riguarda il perfezionamento tecnico-didattico degli insegnanti, si provvede a Trento con un corso che funzionò nel 1955 con 18 allieve.

Notevole l'attività dell'Ente nel campo dei corsi di cultura popolare, economia domestica e taglio, attività rivolta, come si vede, soprattutto all'elemento femminile. Nel 1955 nelle zone in cui opera l'Istituto si tennero 21 scuole di cucito con 352 alunne, particolarmente a Rovereto e Riva. Sempre nel 1955 furono tenuti 119 corsi di « economia e cultura per la donna » con 2306 allieve.

Ho già detto della scuola professionale per istitutrici in funzione a Trento, che rientra appunto nell'attività dell'Ente per la preparazione degli elementi sia per l'insegnamento che per l'assistenza.

Complessivamente il personale che opera alle dipendenze di questo Ente risulta composto di 361 maestre e 360 assistenti: poco più di seicento persone complessivamente.

I mezzi finanziari coi quali l'Ente esplica i propri compiti sono basati, essenzialmente, sul contributo dello Stato, che con legge 29 luglio 1952, n. 1080, venne fissato in lire 120 milioni annui, al quale si aggiunge il contributo della pubblica istruzione, che nel 1955 fu di 24 milioni. Vi è poi il contributo degli enti locali (amministrazioni provinciali, ecc.)

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

che nel 1955 raggiunse i 20 milioni, ed infine il provento delle tasse di frequenza — sia pure mantenute in limiti modesti — che vengono pagate nelle scuole serali e nelle scuole di preparazione popolare e che hanno portato un contributo di 49 milioni di lire alle entrate di bilancio per il 1955. Complessivamente le entrate di bilancio sono state così di 213 milioni.

La situazione finanziaria, tuttavia, che fino all'anno 1953 si era mantenuta in discrete posizioni di equilibrio, comincia da quell'anno a registrare un disavanzo, che nel 1953 fu di 7 milioni di lire, nel 1954 sale a 27 milioni, raggiungendo i 28 milioni nel 1955. Le cause del disavanzo vanno attribuite, più che a cattivo funzionamento della gestione, a due circostanze fondamentali: la prima è connessa all'aumento del costo dei servizi (e basterebbe pensare all'aumento dei contributi previdenziali per il personale, all'aumento dei costi della stessa refezione e del materiale adoperato nelle scuole materne); la seconda va ricercata in un notevole aumento in estensione degli stessi servizi dipendenti dall'Ente, che, dalle 316 scuole funzionanti nel 1951, è passato alle 365 funzionanti nel 1955, mentre la spesa relativa saliva da 140 milioni nel 1951 a 212 milioni nel 1955, assorbendo quasi completamente le entrate ordinarie previste per il funzionamento delle scuole materne.

Ora bisogna osservare che il disegno di legge in esame non ha, solamente, lo scopo di provvedere alla copertura del disavanzo risultante nei precedenti esercizi, quanto, piuttosto, di prevenirne il ripetersi, ponendo nello stesso tempo l'Ente in condizioni di assolvere taluni impegni verso il personale, che non si possono disconoscere. Noi non stiamo discutendo qui delle finalità dell'Ente, ma dei mezzi finanziari necessari per mettere l'Ente stesso in condizioni di retribuire, secondo giustizia, coloro che lavorano alle sue dipendenze.

Il personale dipendente dall'Ente ha fatto, da tempo, presente l'insufficienza dell'attuale trattamento finanziario, che si concreta per le maestre in uno stipendio che varia dalle 3.000 alle 28.000 lire mensili, compresa l'indennità di presenza, l'alloggio e una refezione al giorno; e l'Ente ha posto allo studio un aumento delle retribuzioni, con retroattività dal 1955 — mentre il personale chiedeva la retroattività dal 1954 — che comporta un aumento medio del 15 per cento sullo stipendio base ed una integrazione mensile da 3 a 5.000 lire.

In conseguenza dell'onere maggiore che deriverebbe all'Ente, per effetto della migliore sistemazione del personale e per coprire la passività dei precedenti esercizi, si richiede per l'anno finanziario 1955-56 un maggior contributo di 63 milioni (28 milioni per la copertura del disavanzo e 35 milioni per la maggiorazione delle retribuzioni del personale). Il disegno di legge prevede, invece, una maggiorazione del contributo statale di 56 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1955-56, e di 30 milioni per gli esercizi successivi, indicando anche i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai quali va attribuita la maggiore spesa.

In definitiva il contributo dello Stato a favore dell'Ente risulterebbe aumentato da 120 milioni di lire a 200 milioni, i quali, aumentati dei contributi degli enti locali, delle tasse di frequenza, ecc. porterebbero le entrate annuali dell'Ente a 300 milioni di lire circa.

Ho voluto fare un'esposizione di stretto carattere finanziario agli onorevoli colleghi della Commissione per dimostrare, cifre alla mano, che v'è del personale che, per lo meno, merita di essere meglio retribuito, a prescindere dall'Ente in se stesso, del quale si è presa in esame la sola situazione finanziaria. Nel comunicare agli onorevoli colleghi che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole per l'approvazione del provvedimento, li invito ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. Vorrei pregare la Commissione di differire di una settimana la discussione di questo disegno di legge per poter approfondire meglio la conoscenza sul funzionamento di questo Ente, la cui esistenza, veramente, non mi persuade, a tanti anni di distanza dal novembre 1918. Vorrei vedere come sono impiegati questi fondi per poter esprimere il mio parere con piena conoscenza di causa.

Non sono d'accordo con l'onorevole relatore quando dice che non bisogna discutere, in questa sede, le finalità dell'Ente. Nel momento, infatti, che siamo chiamati a votare l'elevazione di un contributo a 200 milioni annui ed a sanare un disavanzo degli esercizi passati, mi pare che sia anche nostro dovere di renderci conto della funzione di questo Ente e se esso abbia ancora o no ragione di esistere.

Propongo quindi formalmente il rinvio della discussione.

CONCI ELISABETTA. Desidero far presente all'onorevole Gianquinto che un rinvio della discussione porterebbe la questione dell'Ente nazionale di assistenza dell'Italia redenta alle calende greche, mentre si tratta, prima di tutto, di compiere un'opera di giustizia verso gli insegnanti in servizio nelle scuole materne del Trentino e dell'Alto Adige, il cui stipendio non è assolutamente sufficiente per vivere. C'è un disegno di legge che ci offre l'occasione di compiere, approvandolo, un atto squisitamente sociale. Non rinviainolo. Per questo sono contraria alla proposta dell'onorevole Gianquinto.

DELCROIX. Sono contrario alla proposta di rinvio del collega Gianquinto. Non contesto il diritto di ciascuno di noi di ricevere delle spiegazioni, particolarmente quando si deve deliberare su un argomento che implica un contributo dello Stato ad un ente di assistenza.

Ma farei torto all'onorevole Gianquinto se supponessi che egli ignori cos'è l'Opera di assistenza dell'Italia redenta. Quest'opera venne istituita all'indomani dell'ultima guerra di indipendenza e fu proprio la consorte del Comandante della III Armata a costituirla e dirigerla per lunghi anni. L'Opera svolge una attività di grande importanza, non solo dal punto di vista sociale ed umano, ma è anche più che indispensabile, in questo momento, per svolgere la sua opera di italianità nelle province di confine.

Siccome siamo alla vigilia delle vacanze natalizie ed un rinvio potrebbe portare la discussione ad anno nuovo; poiché sappiamo, per diretta scienza, che i compiti che questa istituzione svolge sono assolutamente indispensabili, particolarmente, ripeto, in questo momento, e che i fondi richiesti sono assolutamente necessari, sono contrario alla richiesta di rinvio e favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge.

RUSSO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza. Senza naturalmente interferire su quelli che sono i lavori della Commissione, perché la materia esula dalla mia competenza, vorrei osservare all'onorevole Gianquinto, anzitutto, che questo disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 27 giugno 1956, è stato posto all'ordine del giorno della Camera, in una delle sedute del mese di ottobre. In quella occasione fu chiesto il rinvio e io stesso non mi opposi a che fosse accettata la richiesta. Quindi ci troveremmo non di fronte ad un primo rinvio, con la richiesta dell'onorevole Gianquinto, ma ad un secondo. Anche in occasione del primo rinvio

si disse che si trattava di una settimana o di dieci giorni al massimo; poi l'ordine dei lavori portò la Commissione a porre nuovamente la materia in discussione soltanto oggi.

Le ragioni per cui è stato presentato il disegno di legge sono state esposte, con molta chiarezza, dall'onorevole relatore. Si tratta di garantire il pagamento degli aumenti di stipendio alle insegnanti che dipendono dall'Ente. E quanto alla opportunità del mantenimento in vita dell'ente (argomento che per altro esula da questo disegno di legge che ha oggetto molto più limitato) vorrei pregare gli onorevoli commissari di considerare con attenzione la delicatezza dell'argomento.

Si tratta di un'istituzione che agisce in province di confine ed è interesse dello Stato, e della nostra Italia, che, accanto a quelle di lingua tedesca, sorgano numerose le scuole di lingua italiana. Non v'è nessuna intenzione da parte del Governo italiano di snazionalizzare l'Alto Adige; però è anche suo dovere di far sì che siano aperte scuole italiane. Per questi motivi, superando quelle valutazioni che l'onorevole Gianquinto ha avanzato, chiedo alla Commissione di voler dare il suo voto favorevole e mi auguro che l'onorevole Gianquinto, rendendosi conto dell'opportunità di non insistere, voglia ritirare la proposta di rinvio.

GIANQUINTO. Dichiaro di ritirare la proposta di rinvio. Dichiaro tuttavia che il mio gruppo si asterrà dalla votazione e si riserva di presentare una proposta di soppressione di questo Ente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JACOMETTI. (Per dichiarazione di voto). Il nostro gruppo era deciso a votare contro il disegno di legge, per una questione di principio, sembrandoci che queste forme di organizzazione fossero superate. Però, dopo le informazioni fornite, all'ultimo momento, dal rappresentante del Governo, ci asterremo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°.

« Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O. N. A. I. R.) è elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57 ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

Passiamo all'articolo 2:

«Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 milioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 495.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (510); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (876); del deputato Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Colitto (96), Cappugi ed altri (297), Scalia (510), Dal Canton Maria Pia ed altri (886), e Berlinguer ed altri (1137) sulla reversibilità delle pensioni.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima riunione è stato incaricato il relatore, onorevole Tozzi Condivi, di predisporre un testo unificato sul quale svolgere la discussione. L'onorevole Tozzi Condivi ha diligentemente assolto il compito ed il testo unificato

proposto dal relatore è già stato distribuito agli onorevoli membri della Commissione.

Nell'attesa che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) emetta il prescritto parere — cosa che ha promesso di fare nella seduta di domani — il relatore illustrerà il testo unificato.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di parlare.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho cercato di stilare un testo unico in relazione alle proposte di legge nn. 96, 297, 519 e 1137, prendendo per base, come avevo detto nella mia precedente relazione, la proposta di legge n. 519.

Non credo di essere stato perfetto. Infatti, dopo che questo testo è stato reso noto, sono venuti molti rilievi e sono stati esposti molti casi « limite » che, evidentemente, destano le preoccupazioni del relatore.

Come gli onorevoli colleghi rileveranno, nel testo unificato, non si parla della proposta di legge n. 886 della onorevole Dal Canton Maria Pia ed altri in quanto non sottoposta precedentemente al nostro esame. Ma la proposta di legge n. 886, la quale ha già avuto il parere favorevole della IV Commissione Finanze e tesoro, viene assorbita, come contenuto, dal testo unificato che ho l'onore di presentare.

Questa mattina, poi il collega onorevole Cappugi, mi ha fatto pervenire altri due emendamenti agli articoli 1 e 2, emendamenti che si riferiscono ad una problematica che lo stesso relatore ha meditato. In effetti avevo cercato di far sì che la vedova del dipendente civile e militare, deceduto dopo aver maturato 20 anni di anzianità utilizzabile agli effetti della pensione, avesse diritto essa stessa alla pensione, purché avesse contratto matrimonio almeno un anno prima della morte del marito. Ora questo termine di un anno, evidentemente, è empirico; vi sono casi — che mi sono stati riferiti — di morti avvenute dopo due o tre giorni dall'avvenuto matrimonio, nei quali la vedova avrebbe dovuto avere pieno diritto alla pensione. Da parte di altri mi si è proposto di abolire il limite della durata minima del matrimonio, ponendo in compenso un limite all'anzianità del marito. Ora se questo argomento è valido per negare la pensione alla infermiera sposata in punto di morte, può non esserlo per la donna che è rimasta, tanti anni, vicino ad un uomo e che solo all'ultimo riesce a sposarlo; evidentemente essa ha diritto alla pensione.

Contemporaneamente, nel testo unificato, ho cercato di risolvere anche la questione dei

figli naturali. Mi si obietta che la soluzione da me prospettata potrebbe essere strumento di speculazione, nel senso di favorire il riconoscimento di figli naturali che sono sì figli naturali, ma non di colui che li riconosce. Per parte mia non credo che si possa arrivare a tale eccesso.

Per quanto concerne, poi, la questione della retroattività, ho cercato di risolverla col testo dell'articolo 3 che mi pare sia sufficiente.

L'articolo 2 potrà sembrare a qualcuno degli onorevoli colleghi superfluo, in quanto avrebbe potuto essere conglobato nell'articolo 1. Rispondo che esso è stato inserito per raggiungere, in materia, una maggiore chiarezza.

A questo punto, come relatore, non avrei altro da aggiungere nell'attesa di conoscere il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro). A parte il richiesto parere, mi sembra indispensabile alla nostra discussione anche la presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro, che, nel corso dell'esame potrebbe anche esprimere il parere su eventuali emendamenti e proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo unificato proposto dal relatore.

BUBBIO. Con riferimento al voto espresso dal relatore ritengo anch'io opportuna la presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro.

BERLINGUER. Sono d'accordo che oggi si possa esaminare, per lo meno nelle sue linee generali e nei principali emendamenti, il nuovo testo elaborato, del resto con molta competenza, dal collega onorevole Tozzi Condivi.

Per quanto riguarda il problema della copertura, credo che il rappresentante del Ministero del tesoro parteciperà alla seduta della IV Commissione fissata per domani ed in quella sede potrà anche dare il suo parere; dopo di che potremo discutere qualche emendamento marginale che, anche se approvato, non potrà variare in modo sensibile l'impegno del Tesoro per questa legge.

Dopo aver dato atto al relatore della sua competenza nel redigere il nuovo testo, vorrei illustrare il significato di alcuni emendamenti che vorrei presentare. Anzitutto all'articolo 1 — che mi sembra il più importante — presenterò un emendamento al secondo comma, che riproduce in sostanza la formula adottata tanto nel progetto di legge firmato da me e da altri colleghi, quanto nel progetto di legge del collega onorevole Scalia, sostituendo cioè alla dizione: « ... quando il

matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte del marito », le parole: « ... qualunque sia la data del matrimonio, tanto per i civili che per i militari e anche quando l'abbia contratto essendo già in pensione ».

Il nuovo testo redatto dal relatore, su questo punto, potrebbe prestarsi a notevoli ingiustizie. Secondo lo stesso, infatti, qualora un dipendente civile o militare in pensione, o anche in servizio attivo, purché abbia maturato i 20 anni di anzianità agli effetti della pensione, muoia entro un anno dall'avvenuto matrimonio, la vedova, gli orfani, i genitori non arriverebbero a percepire alcuna pensione. Sicché può verificarsi il caso di un dipendente civile o militare, ancora in servizio dopo venti anni, che rimane vittima, per esempio, di un incidente automobilistico dopo qualche mese di matrimonio (periodo minore di un anno) e lascia vedova ed orfani sul lastrico solamente perché non è maturato il fatidico anno di matrimonio. Una formula di questo genere sarebbe — a mio avviso — peggiorativa di quella attuale che esclude il diritto alla pensione dei superstiti del dipendente che abbia contratto matrimonio negli ultimi due anni di servizio compiuto prima di andare in pensione.

Non solo, ma aggraverebbe la situazione più dolorosa che si è verificata dopo la famosa legge di tanti anni or sono e che è questa: vi sono dipendenti civili e militari i quali, agli inizi della loro carriera, non hanno la possibilità economica di formarsi una famiglia (senza contare i divieti tuttora esistenti per alcune categorie di dipendenti militari), mentre sono in grado di farlo quando si trovano in non più giovane età, tornando a casa dopo il servizio onorevolmente prestato (per esempio molti carabinieri). Ora non è giusto che le loro vedove vengano private di pensione, quando la morte del marito sopravviene nel termine di un anno dalla data del matrimonio che — se non fossero esistiti gli impedimenti — sarebbe stato celebrato molto prima.

Veniamo all'emendamento del collega Capugni che mi sembra anche più pericoloso, perché il dipendente civile o militare in pensione qualche volta, e anche con una certa frequenza, deve regolarizzare una situazione che poteva anche ritenersi morale, ma non è legittima ai fini dello stato civile. Credo che non si possa arrivare ad una limitazione di età, come non credo che possano essere frequenti i casi di vecchi ottantenni circuiti da fanciulle, che ad altro non pensano che a

legarsi ad essi per godere della pensione quando saranno morti. Io comunque insisterei sulla nostra formula.

C'è poi un altro punto che mi sembra importante, ed è quello che riguarda la parità di diritti fra i dipendenti di sesso maschile e femminile, questa volta civili, perché la donna non può essere dipendente militare.

L'onorevole collega relatore ha realmente fatto un piccolo passo avanti, prevedendo nel testo unificato che « la pensione spetta inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile a lavoro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età ». Ma, in realtà, si possono verificare tanti altri casi, ugualmente pietosi. Ma, insomma, la donna dipendente civile ha o non ha pagato i contributi come gli impiegati di sesso maschile? E perché debbono andare dispersi, in un periodo, poi, come questo in cui vi sono tanti casi di disoccupazione che in fondo, spiegano come la moglie debba provvedere al sostentamento anche del marito? Collegato a ciò vi è un altro punto da discutere ed è quello che si riferisce alle figlie del dipendente civile o militare deceduto. Al riguardo debbo subito dire che la primitiva formulazione del nostro progetto di legge, con la relativa fissazione del limite a 34 anni per la pensionabilità delle figlie nubili, è dovuta ad una svista conseguente alla necessità di far presto per presentare il progetto prima dell'inizio delle ferie estive.

Il mio emendamento alla dizione — certamente più corretta di quella usata nella nostra prima formulazione — usata dal relatore, dovrebbe essere il seguente: « ... e le figlie anche minorenni quando non percepiscano stipendio, salario, pensione od altro provento superiore alle 20 mila lire mensili e non abbiano nel loro nucleo familiare congiunti in grado di provvedere al loro sostentamento ». In realtà noi non vorremmo creare né condizioni di favore né condizioni di sfavore, però non v'è dubbio che, nella società attuale, esistono molti casi di fanciulle nubili che hanno ricevuto una particolare educazione o cultura, e che si trovano quindi in condizioni diverse da quelle degli orfani di sesso maschile; cerchiamo quindi attraverso questo emendamento di andare incontro alle loro esigenze.

Sempre in merito all'articolo 1, su un altro punto, vorrei presentare un emendamento che trova riscontro proprio nella proposta di

legge della collega onorevole Dal Canton. E mi spiego subito. Nella legge che riguarda i sussidi sanatoriali e post-sanatoriali, in seguito alla cordiale collaborazione dei colleghi onorevoli Storchi e L'Eltore si è introdotto questo concetto: che gli « esposti » affidati dal brefotroffio ad un coniuge o ad entrambi i coniugi e che praticamente entrino a far parte del nucleo familiare, anche se per motivi di vario genere non possano essere legittimati o riconosciuti, siano considerati come praticamente facenti parte del nucleo familiare stesso, anche agli effetti della legge sopracitata. Il mio emendamento tenderà ad inserire questo principio anche nel comma delle « equiparazioni » dell'articolo 1 per quanto riguarda gli esposti affidati al dipendente civile o militare dello Stato.

Questi sono gli emendamenti principali che presenterò al testo unificato proposto dall'onorevole relatore e sui quali potremo discutere.

CAPPUGI. Prima di tutto propongo un emendamento formale tendente a sopprimere nell'articolo 1 le parole: « ...o del militare », in quanto ritengo più opportuno che sia l'articolo 2 a disciplinare, separatamente, la reversibilità della pensione per i militari.

Sempre all'articolo 1 propongo, poi, una più sostanziale modificazione, sostituendo alle parole: « ... almeno un anno prima della morte del marito » con riferimento alla durata del matrimonio, le parole: « ... entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, ovvero due anni prima del decesso del pensionato, qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il raggiungimento di tale limite ».

Questo emendamento mira, evidentemente, a due scopi: anzitutto ad evitare lo sfruttamento delle possibilità di matrimonio *in extremis*, ma soprattutto, tende ad eliminare gli inconvenienti, rilevati anche dal relatore, che derivano dal fatto di stabilire in un anno o in due anni, prima della morte, il limite massimo utile per la celebrazione del matrimonio ai fini della reversibilità. Infatti, col mio emendamento, si viene a stabilire che il dipendente, sia pensionato oppure in servizio attivo, può contrarre matrimonio praticamente in qualunque momento prima del 65° anno di età, per poter beneficiare della reversibilità. E quanto al sospetto del possibile verificarsi di casi-limite, di matrimoni cioè celebrati *in extremis* con l'obiettivo del guadagno della pensione, credo che il limite dei

due anni (che la Commissione potrebbe anche, volendo, ridurre ad un solo anno) stabilito per i matrimoni dopo i 65 anni di età, costituisca una remora sufficiente. Anche così modificato, ritengo che il mio emendamento potrebbe risolvere i due problemi accennati sia dal relatore che dall'onorevole Berlinguer.

L'altro emendamento da me presentato all'articolo 1 si riferisce all'età di 50 anni, limite oltre il quale la donna impiegata dello Stato non potrebbe più contrarre un matrimonio produttivo di effetti di reversibilità a favore del marito. A me pare che non sia giusto assumere come elemento di discriminazione l'età alla quale la moglie ha contratto matrimonio. Una discriminazione esiste già nel fatto che, nella reversibilità della pensione dal marito alla moglie, non si richiede che questa sia inabile al lavoro, cosa che accade, invece, nel caso del marito che aspiri alla reversibilità della pensione della moglie impiegata dello Stato. A mio avviso la discriminazione si verifica nel fatto che il marito deve essere inabile ad un lavoro proficuo e deve risultare a carico della moglie. tutt'al più, per evitare che la dipendente statale sposi, per pietà, un invalido, si potrebbe richiedere che l'invalidità del marito si sia verificata posteriormente al matrimonio.

Se questa condizione è insorta dopo il matrimonio, a me pare che non sia il caso di stabilire che la donna debba aver contratto il matrimonio prima di aver raggiunto il cinquantesimo anno di età. Di qui il mio emendamento che, abolendo il requisito dell'età della donna, richiede per il marito invalido a proficuo lavoro che: « ... la causa di invalidità sia insorta dopo il matrimonio ».

Per quanto riguarda i militari, ai quali provvede l'articolo 2, propongo una modifica.

Nel testo del relatore si parla soltanto del periodo di « riserva » e non di quello di « posizione ausiliaria ». Il che è molto grave per un provvedimento come questo che tiene conto del periodo di riserva che viene dopo quello di ausiliaria.

Quindi modificherei, anzitutto, in questo senso la prima parte del comma aggiuntivo di cui all'articolo 2: « Il trattamento predetto è altresì esteso agli aventi diritto degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria e nella riserva anche se il matrimonio è stato contratto nel periodo di permanenza in dette posizioni », perché sarebbe curioso che fosse valido il matrimonio contratto da un ufficiale iscritto nella riserva e non quello contratto durante la posizione ausiliaria. È noto che gli ufficiali

provenienti dal servizio attivo vengono collocati per otto anni in posizione ausiliaria (o anche per 12 anni se si tratta di personale dell'Aeronautica) e quindi nella riserva fino al raggiungimento del 65° anno, quando vengono posti in congedo assoluto.

Fermo restando il comma dell'articolo 2, modificato dall'emendamento cui ho fatto cenno, occorre apportare un'altra modificazione che trasforma il comma unico in primo comma mentre ne istituisce un secondo destinato ad ovviare ad una grossa lacuna: infatti, sono stati, completamente, dimenticati nel secondo articolo i sottufficiali ed il personale militare in genere.

Vero è che siccome nel primo articolo si citano i dipendenti civili « o militari », a rigore di termini, i sottufficiali e militari, in genere, potrebbero essere compresi nel primo articolo. Secondo me, è, tuttavia, necessario comprenderli nel secondo che risulterebbe così modificato nel suo complesso:

« Per i sottufficiali e militari in genere, in servizio o pensionati, il matrimonio è valido ai fini della reversibilità, se contratto entro il 65° anno di età ».

DELCROIX. Di una prima questione vorrei parlare, che ritengo logicamente antecedente, ed è la questione dei termini. Ho l'impressione che qualche membro della Commissione non si renda conto dell'importanza, non dico assoluta, ma certo preminente, che per la pubblica amministrazione ha la fissazione dei termini.

Quindi ritengo che la Commissione, per non discutere a vuoto, dovrebbe accertare se la pubblica amministrazione è disposta a cambiare i termini usuali la cui carenza costituirebbe, poi, un ostacolo insormontabile. Occorre, quindi, fissare i termini: per la presentazione delle domande, per la prescrizione ecc., concordarli ed armonizzarli con quelli in vigore presso la pubblica amministrazione, portare la legge su un binario di uniformità, anche se tutto ciò lascerà fuori il « caso pietoso ». Non è possibile fare una legge che non porti con sé qualche ingiustizia.

Venendo ai particolari, ritengo che per i militari la questione sia molto diversa dai civili, non soltanto per le posizioni « ausiliaria » e di « riserva », ma anche perché per via dello sfollamento, molti militari si sono trovati in ausiliaria o nella riserva, prima del periodo che essi avevano diritto di prevedere. Inoltre, i militari si trovano in una condizione particolare per cui il matrimonio tardivo non è un'eccezione, ma quasi una regola.

Ora però — e qui rispondo all'onorevole Cappugi — abolire qualunque termine prima del collocamento in pensione, mi sembra un po' forte e non credo che la Ragioneria dello Stato potrà mai accettare questi termini. Quindi al caso del matrimonio, contratto dopo il collocamento in pensione, occorre dare un termine, altrimenti si arriverà davvero al matrimonio contratto *in articulo mortis*.

Concludendo: mi sembra che questa discussione debba essere fatta d'accordo con gli organi che debbono decidere e soprattutto si debba stabilire se è possibile fissare dei nuovi termini, prima ancora di preoccuparci della copertura della spesa.

Per quanto riguarda invece la reversibilità della pensione dalla moglie impiegata civile al marito vedovo, la cosa mi lascia perplesso per le considerazioni fatte, a suo tempo, dall'onorevole Lucifredi.

Le disposizioni, poi, a favore delle fighe nubili mi lasciano quanto mai perplesso, perché, se noi prescindiamo dallo stato di invalidità a qualsiasi proficuo lavoro, sempre accertabile, non si sa più dove si va a finire. Noi dobbiamo tutelare anche il diritto dello Stato, e mi riservo di esprimere il mio pensiero in merito, quando discuteremo l'articolo e relativi emendamenti. Però insisto sulla necessità pregiudiziale di sapere se la pubblica amministrazione — e per essa il Governo — sono disposti ad accettare l'innovazione, che non esito a definire rivoluzionaria, dei termini, dalla quale dipendono tutte le altre questioni.

LUCIFREDI. Prima di entrare nei particolari sul testo unificato, proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, vorrei fare un rilievo di carattere preliminare al quale ritengo di ispirarmi per i rilievi che seguiranno. Un rilievo che tocca tutta quanta la materia della reversibilità delle pensioni.

Ho l'impressione che nella discussione che stiamo facendo, ci perdiamo un po' troppo di fronte all'esame di casi singoli — casi estremamente pietosi, sono prontissimo a riconoscere — e tralasciamo di considerare quella che è l'essenza del diritto a pensione di reversibilità nei confronti dei dipendenti dello Stato.

Ora a me sembra che, quando parliamo di pensione alle vedove, ai figli, ecc., dobbiamo fare, veramente, riferimento a quell'entità che è la « famiglia normale », la famiglia che l'uomo si crea a questo scopo, non la famiglia formata al solo fine di attribuire a qualcuno un diritto a pensione. In altri termini, dobbiamo aver dinanzi agli occhi la fa-

miglia che si costituisce come « società naturale ». Il collega Berlinguer, nel corso di un'altra discussione su questa legge, accennava giorni or sono alla Costituzione: ebbene vorrei ricordare anch'io che l'articolo 29 della Costituzione ci dice innanzitutto che la Repubblica « riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Se c'è una famiglia costituita come società naturale, noi dobbiamo preoccuparci dei superstiti, della moglie, dei figli; ma se la famiglia è artificiale, creata cioè soltanto, per scopi di carattere finanziario, per acquisire il diritto ad una pensione, la nostra legislazione non deve — a mio avviso — favorirla. Questo mi sembra un rilievo che si dovrebbe aver sempre presente, e la sua applicazione dovrebbe portare, mi sembra, ad alcune osservazioni, parte delle quali già svolte altre volte, ed alcune di esse aventi specifica relazione coi punti principali di questa riforma.

Mi soffermerò su vari punti dell'articolo 1 del testo unificato, riservandomi di fare le osservazioni sugli altri articoli in sede di esame dei singoli articoli.

L'articolo 1, al primo comma, presenta il caso della vedova del dipendente che sia deceduto dopo aver maturato 20 anni di anzianità agli effetti della pensione o sia addirittura pensionato. Per quanto riguarda i matrimoni contratti dopo il collocamento a riposo, sarei lieto di aderire alla formula proposta dall'onorevole Cappugi, il quale parla di matrimonio avvenuto almeno due anni prima della morte del marito; ma ritengo necessario aggiungere un altro limite, un limite massimo di età per contrarre matrimonio. Sono d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Berlinguer che molti — ed i carabinieri in particolare — contraggono matrimonio dopo il collocamento a riposo; e comprendo anche che occorrono al futuro marito due o tre anni dopo il collocamento a riposo per orientarsi e per trovare o ritrovare l'anima gemella; ma quando gli anni passano senza che il matrimonio sia contratto, si può ragionevolmente pensare che, se esso avviene in seguito, risponda non più a ragioni effettive ma a ragioni di convenienza.

Per questo il limite di età, a mio avviso, è assolutamente necessario, per evitare, in effetti, il sorgere di una vera e propria industria. E badate che non si tratta di un caso patologico, ma di un caso che si rivelerebbe con estrema frequenza, della moglie che non è moglie ma infermiera in attesa di pensione. Ora che lo Stato debba preoccuparsi di for-

nire ai suoi dipendenti, collocati in pensione, i mezzi per procurarsi un'infermiera è anche giusto, ma non deve assolutamente accadere che lo Stato poi corrisponda vita natural durante una pensione all'infermiera, che ha prestato la sua opera ad un pensionato. Quindi ritengo che, accogliendo la proposta Cappugi, si dovrebbe dire: « ... purché non oltre il settantesimo anno di età come data del matrimonio ». Con un matrimonio contratto oltre il settantesimo anno di età mi sembra difficile che si possa formare la famiglia come « società naturale ».

Per coloro che si sposano durante il servizio, riterrei opportuno che si studiasse una formula che evitasse anche qui la possibilità di speculazioni. Perfettamente d'accordo con l'onorevole Berlinguer quando si pone la domanda perché non deve aver diritto a pensione la moglie di un impiegato in servizio, deceduto in seguito ad incidente avvenuto pochi giorni dopo il matrimonio? Ma l'onorevole Berlinguer troverebbe logico che un impiegato, il quale avendo saputo di essere affetto da un male inguaribile che lo porterà alla tomba entro poco tempo, prendesse moglie soltanto per far godere la pensione ad una donna, vita natural durante? Oggi sappiamo benissimo che vi sono, sciaguratamente, delle malattie per le quali la medicina può diagnosticare con esattezza la morte a breve scadenza, e vorrei pregare l'onorevole relatore di studiare una formula che distinguesse, quanto meno, la morte per fatto violento, dalla morte avvenuta in seguito a malattia o che si riferisse ad una valutazione medica precisa.

Il IV comma dell'articolo 1 si riferisce alla reversibilità della pensione a favore del marito vedovo, e su questa norma condivido le notevoli perplessità già espresse. È vero che, come ha ricordato l'onorevole Gianquinto, esiste un articolo della Costituzione; però ho già detto altre volte, e ripeto, che la Costituzione si richiama a tutte le norme del Codice civile che disciplinano la materia della famiglia, e quindi gli eventuali conflitti dovrebbero essere risolti in sede di Corte costituzionale. Comunque mi persuade una osservazione dell'onorevole Berlinguer: non è giusto che le donne impiegate civili paghino le ritenute come i loro colleghi di sesso maschile, per poi ricevere un trattamento diverso in sede di reversibilità della pensione. Ed allora giungo ad una conclusione che è diversa dalla sua: si esigano aliquote differenziate sulle ritenute per pensione, in modo che quelle femminili debbano essere inferiori rispetto alle

ritenute per pensione agli impiegati di sesso maschile. Una proposta, in questo senso, mi troverebbe perfettamente d'accordo, come esigenza di giustizia.

Comunque, se superando questa pregiudiziale opposizione, si dovesse arrivare alla approvazione della norma, ritengo che non si possa fare a meno della formula tutelatrice introdotta dal relatore: « ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età », e debbo dire che gli argomenti svolti contro di essa dagli onorevoli Berlinguer e Cappugi non mi hanno affatto convinto. È doloroso dover dire delle cose spiacevoli, ma siete proprio sicuri che una norma di questo genere non costituirebbe un incentivo estremamente notevole all'accaparramento delle impiegate zitelle? Ora, tutto ciò potrebbe anche essere una bella cosa, ma siccome penso, sempre, che la famiglia debba essere una società naturale, sono contrario al matrimonio contratto con una donna in età ultrasinodale — e che fa pensare soltanto a fini economici insiti nello stesso — e penso perciò che queste situazioni poco chiare non debbano essere incrementate dalle leggi dello Stato.

E non mi persuade, neppure, un riferimento fatto al mutilato di guerra sposato alla impiegata civile al fine di lasciargli la pensione. Il mutilato di guerra ha la sua pensione e non ha bisogno di convolare a nozze con una impiegata dello Stato per vivere. Quanto all'emendamento Cappugi, penso che su esso si può riflettere, ma desta delle perplessità, perché il caso del mutilato non rientra in esso, dato che la malattia dovrebbe essere insorta dopo il matrimonio. Però mi chiedo se non ci poniamo di fronte ad una situazione estremamente difficile ed indecisa, che ci potrebbe costringere a ricostruire *a posteriori* lo stato di salute di qualche aspirante alla pensione di reversibilità. Perciò sono favorevole al limite dei 50 anni per la donna.

Nel comma successivo ho dei dubbi — e forse a questi si riferiva il relatore — in merito alla opportunità di parlare dei figli naturali, come ugualmente ho dei dubbi sulla opportunità di parlare, all'ultimo comma, di adottanti o di affilianti.

Vorrei poi soffermarmi sulla questione delle figlie nubili. Prendo atto del chiarimento dell'onorevole Berlinguer, sicché oggi la richiesta si fa nei confronti delle figlie che non abbiano quel certo reddito mensile e non abbiano — se nubili — persone in grado di sostentarle.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

Ora, a parte ogni rilievo polemico che potrei fare al proposito (mi chiederei per esempio come questo si concili con la formula: « chi non lavora non mangia »), vorrei che mi si dicesse per quali strani motivi debba essere considerata privilegiata la posizione della figlia minorenni di un impiegato dello Stato, rispetto alla posizione della figlia minorenni di un qualunque altro cittadino, che abbia una qualsiasi altra attività di lavoro, sia esso dipendente privato, libero professionista od altro. Ora auguriamoci che, ad un certo momento, la nostra legislazione sociale diventi così progredita che si possa dare un assegno a tutti coloro i quali non sono in grado di guadagnarsi la vita, pur essendo in condizioni di guadagnarsela; ma, ad ogni modo, non riesco proprio a comprendere perché si dovrebbe creare questa disparità e perché si dovrebbe creare — come ho già detto altre volte — un incentivo veramente formidabile e deplorabile alle unioni libere. Perché, evidentemente, la condizione di restar nubili, per le aventi diritto a pensione, porterebbe queste a convivere *more uxorio* senza regolarizzare la loro posizione, allo scopo di non perdere tale diritto. Quindi, a tutela della dignità dell'istituto familiare, a tutela della dignità dello Stato, a tutela del patrimonio dei contribuenti, penso che certe proposte sarebbe meglio metterle da parte. Penso che la pensione si potrebbe lasciare alle figlie nubili che siano del tutto non idonee al lavoro: di più non è possibile fare.

PRESIDENTE. Invito sia l'onorevole Delcroix che l'onorevole Lucifredi a presentare gli emendamenti ai quali si sono riferiti nei loro interventi. Domani si riunisce la IV Commissione per il parere ed è bene che abbia a disposizione i testi anche degli emendamenti.

BUBBIO. Le osservazioni fatte dall'onorevole Lucifredi mi trovano in gran parte consenziente. Però vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla necessità di andar cauti in questa materia e studiare a fondo tutto il problema, che, a mio avviso, ha conseguenze di notevole portata sul bilancio dello Stato.

Fatta questa premessa, ritengo che si possa accogliere quello che è stato stabilito per il vedovo dell'impiegata civile dello Stato, secondo la formula, sufficientemente cautelativa, stabilita dal relatore onorevole Tozzi Condivi e mantenendo, tassativamente, a 50 anni il limite di età per il matrimonio della donna.

Per quanto concerne, invece, i figli sono d'accordo nel seguire il testo proposto dal re-

latore, in quanto stabilisce che i figli maggiorenni, per aver diritto a pensione, debbano essere inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Sono invece contrario — e attendevo che a questo accennasse l'onorevole Lucifredi — alla reversibilità della pensione ai genitori di età superiore ai 60 anni ed inabili a proficuo lavoro, dato che si tratta di un'innovazione di una certa gravità. Chiederò con apposito emendamento la soppressione di questo comma.

BERRY. Annuncio che presenterò degli emendamenti al testo unificato del relatore per ottenere il riconoscimento dei seguenti principi:

1° equiparazione dei coniugi agli effetti della reversibilità;

2° riduzione del numero degli anni di anzianità, agli effetti del diritto a pensione del coniuge deceduto, necessari per la rivendicazione della reversibilità. Venti anni sono troppi: occorre adottare un principio analogo a quello che riconosce il diritto alla pensione diretta (stabilito fin dal 1939) dopo 5 anni di anzianità; pensione, naturalmente, commisurata all'ammontare dei contributi versati;

3° graduazione proporzionale a seconda dell'età del coniuge, della durata minima di costanza di matrimonio, richiesta per il riconoscimento del diritto di reversibilità al coniuge superstite. Così, per il matrimonio celebrato fino a 50 anni di età, si potrebbe richiedere un termine minimo di 6 mesi; se il matrimonio è celebrato fra i 50 e i 60 anni, il termine minimo potrebbe essere elevato, proporzionalmente, fino a due anni, mentre nessuna reversibilità dovrebbe essere concessa al coniuge superstite di matrimonio ad oltre 65 anni di età.

Penso che la reversibilità debba essere concessa in caso di decesso dovuto ad infortunio o morte violenta. Non sarei favorevole, invece, alla reversibilità della pensione alle figlie maggiorenni, salvo che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Non sono infine favorevole alla reversibilità della pensione ai genitori.

COLITTO. Ho proposto il seguente emendamento all'articolo 1:

Alle parole: « le figlie minorenni siano, inoltre, nubili », sostituire: « e le figlie anche maggiorenni, quando si provi che erano a carico del deceduto, siano povere e non abbiano congiunti, tenuti per legge agli alimenti in loro favore, che siano in condizione di prestarli ».

Il mio emendamento tende a ripristinare il testo della mia proposta di legge. Per illu-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

strarlo mi riporto alla relazione, che l'accompagna, ed ai richiami ad altre norme vigenti in materia di pensione, che feci, allorché, in Aula, illustrai la proposta per la sua presa in considerazione.

Il ripristino è conforme ad equità e giustizia, che premono su me insieme ad un sentimento di umanità incoercibile. Il ripristino risponde, altresì, a necessità di euritmia legislativa. Non vedo come, accogliendosi lo emendamento, sia compromessa la dignità della famiglia. Si può essere abili al lavoro, ma si può anche non riuscire ad averlo per quanto, affannosamente, lo si sia cercato. Non vi è chi non sappia come le donne si trovino, per quanto si riferisce alla ricerca di posti di lavoro, in condizioni di gran lunga più difficili di quelle in cui si trovano gli uomini.

LOMBARDI RUGGERO. Nel testo unificato è detto che la pensione decorrerà dal giorno dell'entrata in vigore della legge. D'altra parte si è detto che i fondi dovrebbero essere stanziati nel bilancio dei ministeri competenti per l'esercizio finanziario 1957-58, cioè a partire dal 1° luglio 1957. Ora non comprendo come si pagherà la pensione nel periodo che andrà dall'entrata in vigore della legge fino al 1° luglio 1957.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il relatore ha ritenuto, per sua esperienza, che il disegno di legge, prima del luglio 1957, non potrà diventare legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati alla presidenza numerosi emendamenti. Debbo inoltre far presente che la IV Commissione Finanze e tesoro è investita dell'esame del nuovo testo unificato nella seduta di domani. Perciò, se la nostra Commissione non prenderà in considerazione almeno qualcuno di questi emendamenti e lo trasmetterà alla IV Commissione, quest'ultima si troverà a dare un parere incompleto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli dell'onorevole Berlinguer sono diminutivi dell'onere. Perciò la IV Commissione potrebbe essere interessata soltanto agli emendamenti Berlinguer.

PRESIDENTE. Allora, nella seduta odierna, bisognerebbe limitare l'esame agli emendamenti Berlinguer. Però questo esame risulterebbe inutile, nel caso che la IV Commissione approvasse altri emendamenti al testo unificato.

BERLINGUER. La Commissione Finanze e tesoro potrebbe esaminare tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Desidero sentire il pensiero dell'onorevole Marotta, che è relatore di questa proposta di legge alla IV Commissione.

MAROTTA. Il Ministero del tesoro ci pregò di sospendere l'esame, perché intendeva farci conoscere qualche notizia che poteva essere utile per il nostro giudizio. Già feci presente all'onorevole Berlinguer che la pura e semplice iscrizione in bilancio era stata molto discussa in sede di IV Commissione, la quale aveva ritenuto che si trattasse di un sistema non idoneo per garantire l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Secondo la IV Commissione è preferibile ritenere che l'attuale stanziamento di bilancio sia sufficiente, salvo ad aumentarlo in seguito, piuttosto che fare uno stanziamento senza copertura.

V'è però tutta la buona volontà da parte della IV Commissione: si tratta di trovare la formula.

Quanto agli emendamenti, quelli che non comportano aumento di spesa non interessano la IV Commissione; ma, siccome l'esame del testo unificato è fissato per la seduta di domani, sarebbe bene mandarli tutti alla IV Commissione.

PRESIDENTE. La prassi della nostra Commissione è stata, finora, quella di procedere a una deliberazione di massima sugli emendamenti, prima di inviarli alla IV Commissione per il parere.

BERLINGUER. Questa è stata finora la prassi della nostra Commissione; invece, in questo caso, abbiamo ritenuto opportuno di iniziare prima la discussione e successivamente chiedere il parere. Io mi auguro — e certamente se lo augurano tutti i colleghi — che la IV Commissione, d'accordo col Tesoro, trovi il finanziamento anche per una legge più ampia; ma potrebbe accadere invece il contrario. Quindi, è bene mandare alla IV Commissione anche le proposte limitative del testo.

LOMBARDI RUGGERO. È fuori luogo parlare dell'articolo 81, perché, gravando il finanziamento sul bilancio prossimo, se la legge verrà approvata esso andrà ad ingrossare le cifre del bilancio futuro.

BERLINGUER. L'onorevole Marotta ha fatto osservare che la IV Commissione si preoccupa della copertura nel bilancio attuale, non in quello futuro. Innanzi tutto la necessità di copertura non è in quei limiti dei quali si parlava in principio, forse interpretando male la mia osservazione sulla efficacia retroattiva. Comunque, anche se questa esigenza tecnica esistesse, bisognerebbe tuttavia considerare che la legge dovrà passare al Senato

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

e dovrà avere il termine per l'entrata in vigore, cosicché, praticamente, sul bilancio attuale non graverà la copertura intera, ma essa sarà sostanzialmente utilizzata solo in minima parte, poiché non saranno molti quelli che potranno presentare domanda e che potranno vedere esaurite le pratiche relative.

MAROTTA. Se siamo convinti che prima di maggio la legge non entrerà in vigore, stabiliamo addirittura la decorrenza dal 1° luglio 1957.

PRESIDENTE. Penso che dobbiamo riservarci l'esame degli emendamenti dopo il parere della IV Commissione. I sei emendamenti dell'onorevole Berlinguer sono in contrasto con quelli di altri componenti della Commissione; nel nostro esame e nelle votazioni dovremmo partire dai più lontani, che sono quelli dell'onorevole Berlinguer. Ma di diverso avviso potrebbe essere la IV Commissione e allora dovremmo successivamente tornare su altri emendamenti.

DE VITA. Mi pare che rischiamo di far effettuare alla IV Commissione un lavoro inutile, perché alcuni emendamenti potrebbero non essere da noi accolti.

TURCHI. Ma anche su una proposta di legge l'esame della IV Commissione per il parere è preventivo a quello della Commissione che ha la competenza primaria.

PRESIDENTE. Quindi, se la Commissione è d'accordo, rimane stabilito che saranno inviati alla IV Commissione tutti gli emendamenti che sono stati presentati.

(Così rimane stabilito).

BUBBIO. Presento un altro emendamento, che stabilisce la decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1957.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Frattanto resta sospesa la discussione della proposta di legge, in attesa del parere della IV Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (2458); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali. (1886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali »,

e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: « Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali ».

Non abbiamo ancora il parere della IV e della XI Commissione.

Il relatore onorevole Bubbio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Relatore*. Ho già svolto la mia relazione sul disegno di legge in esame. Desidero ora rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte, principalmente dall'onorevole Lucifredi.

In sostanza potremmo essere d'accordo nello stabilire la decorrenza dell'aumento dei contributi nella misura dell'1 per cento (il 0,75 a carico degli enti ed il 0,25 a carico dei dipendenti) dal 1° gennaio 1957, eliminando così la retroattività, per la quale alcuni colleghi si sono dichiarati contrari. Quantunque i rappresentanti dell'Istituto, che ho avvicinato, insistano perché la decorrenza sia fissata al 1° gennaio 1956, gli enti locali sono contrari e, tra l'altro, l'Associazione dei comuni d'Italia, in un memoriale che ci ha fatto pervenire, rileva che non è equa l'aggiunta di questo nuovo onere, per sopperire al quale non vi sarebbero i mezzi. Quanto meno gli enti locali desiderano che venga soppressa la retroattività.

Perciò, per quanto riguarda questa prima questione, si potrebbe accogliere, come ho detto, un emendamento che fissasse la decorrenza dal 1° gennaio 1957.

Quanto alle altre osservazioni, vorrei, innanzi tutto, far considerare che non è questa la sede per procedere ad una riorganizzazione dell'Istituto, perché ora, il problema urgente è quello di trovare i mezzi per superare la grave situazione deficitaria attuale. Tutto al più la Commissione potrebbe fare un ordine del giorno per invitare il Governo a porre allo studio l'auspicata riforma.

Per quel che riguarda l'istituzione delle mutue locali, faccio osservare che anche le mutue istituite presso le grandi ditte, come la « Fiat », in tanto possono esercitare i loro compiti, in quanto ricevono dei notevoli apporti da parte delle ditte stesse. Comunque, le mutue si basano sulla legge dei grandi numeri, di guisa che non si può abbandonare l'ordinamento attuale, anche se questo potrà essere migliorato nel senso di deferire una maggiore copia di attribuzioni alle mutue di carattere locale dipendenti dal centro. Ci potranno anche essere degli istituti regionali, ma essi do-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

vranno essere sempre ordinati su base nazionale.

È stato lamentato che le prestazioni sarebbero insufficienti. Ma in un memoriale che mi è pervenuto, questo rilievo viene respinto. In 88 comuni capoluoghi di provincia e in 189 comuni non capoluoghi si può effettuare l'assistenza diretta e si tende ad estendere questo sistema anche ad altri comuni. Questo giustifica l'ordinamento attuale.

V'è poi l'assistenza indiretta e il problema dei costi. Su un totale di oneri di 10 miliardi e 427 milioni, le spese effettive ammontano soltanto al 14,20 per cento. È una proporzione notevole, ma se ne riscontrano maggiori in altri istituti a carattere nazionale. Noi possiamo fare un voto, perché queste spese non debbano sempre incidere sugli enti locali.

Concludendo, confermo il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, salvo a stabilirne la decorrenza dal 1° gennaio 1957, per eliminare la retroattività.

COTELLESA. Onorevoli colleghi, ho preparato alcuni emendamenti aggiuntivi al testo al nostro esame, con lo scopo di migliorarne la sostanza e colmare le lacune, particolarmente per quanto concerne la sistemazione organizzativa dell'ente.

All'articolo 1 dopo la lettera *d*) propongo di aggiungere la seguente lettera *e*): « due esperti in materia di previdenza e di assistenza sociale, scelti dal Ministro dell'interno di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

Propongo di introdurre il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1

« Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quelli del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente, dal consiglio d'amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il direttore generale assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva e riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento delle gestioni dell'Istituto.

Nel regolamento per il personale dell'Istituto saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale e il suo trattamento economico a qualsiasi titolo ».

Essendo state aumentate le attribuzioni del presidente, all'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, dopo la lettera *e*) dovremmo aggiungere.

« *f*) di provvedere in relazione agli stanziamenti di bilancio all'ordinamento e liquidazione delle spese di importo superiore a lire 1.000.000;

g) di disporre la stipulazione dei contratti per le forniture di importo superiore a lire 1.000.000;

h) di preparare in genere tutti i lavori di competenza del consiglio.

La giunta esecutiva può in caso d'urgenza adottare provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima seduta ».

All'articolo 1 del disegno di legge si propone poi questo emendamento

« L'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali, è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli interni di concerto con quelli del Tesoro e del Lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e la giunta esecutiva;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegni per l'Istituto;

e) ordina nei limiti del bilancio le spese inferiori a lire 1.000.000;

f) dispone le stipulazioni dei contratti per le forniture di importo inferiore a lire 1.000.000, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio al vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, a un membro della giunta esecutiva.

Il presidente, sentito il consiglio d'amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, ai dirigenti centrali dell'Istituto o ai funzionari delegati a farne le veci.

Il presidente adotta sotto la sua responsabilità tutti quei provvedimenti di urgenza che ritiene necessari nell'interesse dell'Istituto, da sottoporre, secondo competenza, alla ratifica del consiglio di amministrazione o della giunta esecutiva nella prima adunanza ».

BUBBIO, *Relatore*. Chiedo che questi emendamenti vengano esaminati in sede di discussione degli articoli.

FERRI. Credo che la ragione sostanziale della presentazione di questo disegno di legge consista nella necessità di un aumento del contributo in relazione all'assistenza svolta dall'Istituto e ai miglioramenti che esso si prefigge di apportare, i quali non consentono di mantenere il contributo al livello attuale.

Del resto, prima della presentazione del disegno di legge, era stata presentata la proposta Pieraccini-Chiaramello ed altri, abbinata a questa discussione, la quale affermava proprio la necessità dell'aumento del contributo.

BUBBIO, *Relatore*. Quella proposta di legge va ancora più in là, perché propone un aumento dell'1,50 per cento anziché dell'1 per cento.

FERRI. Nel disegno di legge vi sono anche delle norme che riguardano il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale, ecc. Ora, con gli emendamenti presentati dall'onorevole Cotellessa, questa seconda parte del disegno di legge verrebbe ad estendersi ancora di più.

Non so se, per le esigenze di una buona legislazione, convenga di inserire in questo disegno di legge che ha lo scopo sostanziale di aumentare il contributo, anche un riordinamento, sia pure parziale, dell'Istituto, che non potrebbe essere esaminato con quella ampiezza che meriterebbe.

Certamente questo Istituto di assistenza dei dipendenti degli enti locali ha bisogno di essere riorganizzato, ma per far ciò è necessario attendere prima di tutto l'attuazione dell'ordinamento regionale. Non ritengo, perciò, opportuno inserire nel disegno di legge queste norme sporadiche proposte dall'onorevole Cotellessa. Arriverei anzi a dire che anche il disegno di legge governativo dovrebbe limitarsi alla parte relativa all'aumento del contributo.

Per quanto riguarda l'importo del contributo, il relatore ha proposto di portare la decorrenza della legge al 1° gennaio 1957, eliminando la retroattività per il 1956, che rappresenterebbe un onere troppo gravoso per gli enti locali e per i loro dipendenti.

Non v'è dubbio che, da un punto di vista generale, e tenendo presente la situazione degli enti, la proposta del relatore apparirebbe fondata; tanto più che noi siamo stati sempre contrari alla retroattività delle leggi. La collega Valandro, che è anche sindaco, ha osservato che anche l'aumento del contributo applicato per il 1957 rappresenterebbe un disagio, perché sovvertirebbe i bilanci già fatti, quello per il 1956, poi, investirebbe il bilancio di un anno già completamente esaurito quando la legge entrerà in vigore.

Quindi da un punto di vista generale, dicevo, non vi dovrebbero essere obiezioni da fare alla proposta del relatore. Però non v'è neppure dubbio che l'Istituto si trova in difficoltà e non è possibile nascondersi questa situazione. Il disegno di legge è giustificato col fatto che le quote di assistenza applicate dall'Istituto sono più basse di quelle di enti analoghi di assistenza. La necessità quindi di non indebolire maggiormente la potenzialità dell'Istituto e di non aggravare, anzi di eliminare, il *deficit* denunciato nella relazione, ci consiglia di restare fermi al testo governativo, approvando la decorrenza del maggiore contributo dal 1° gennaio 1956.

D'altra parte, l'onere che viene attribuito ai comuni — molto inferiore a quello dei dipendenti — non è tale da destare gravissime preoccupazioni. Noi conosciamo la situazione degli enti locali, ma crediamo che ogni perplessità debba essere superata considerando la finalità del disegno di legge: garantire l'assistenza e, possibilmente migliorarla.

Per quanto mi consta, l'assistenza svolta dall'Istituto in favore dei dipendenti degli enti locali è abbastanza soddisfacente. L'Istituto stesso si proporrebbe di applicare l'assistenza diretta, mentre questa oggi può essere esercitata, soltanto, nei comuni capoluoghi di provincia o in altri centri maggiori.

A proposito del gravame rappresentato dall'aumento del contributo, ci sono stati forniti dei dati dimostrativi, dai quali risulta che per Roma sarebbe di 76 milioni e mezzo, per Torino di 27 milioni, per Genova di 39 milioni, per Napoli di 50 milioni, per Milano di 79 milioni e così di seguito. Quanto ai comuni capoluoghi di provincia, vi sarebbe un maggior onere di un milione per Rieti, di 4 milioni per La Spezia, di 10.324.000 per Vene-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

zia, ecc. Sono cifre notevoli, ma non tali da non poter essere affrontate.

Noi ci riserviamo, se sarà approvato l'articolo 6 del testo governativo, portante la decorrenza dal 1° gennaio 1956, di presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a rateizzare il contributo, riferentesi al 1956, in almeno tre esercizi successivi, tanto per i comuni quanto per i dipendenti.

Per queste considerazioni, noi riteniamo che il disegno di legge debba essere approvato nel testo attuale, riservandoci di presentare qualche emendamento all'articolo 1 sulla composizione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto, a meno che non venga accolta la soluzione che, secondo noi, sarebbe preferibile, quella cioè di limitare l'approvazione agli articoli 6, 7 e 8 che riguardano la parte esclusivamente finanziaria.

GIANQUINTO. Dato che si tratta di un provvedimento la cui approvazione si presenta con carattere di urgenza ed è molto attesa dal personale, mi limito ad associarmi alle considerazioni del collega onorevole Ferri.

VALANDRO GIGLIOLA. Debbo dichiarare che sono contraria al disegno di legge, anzitutto per il motivo della difesa delle finanze locali. Non so se i colleghi siano a conoscenza della situazione in cui si trovano queste finanze locali, dato che a me sembra ignorata ed anche trascurata. Da una parte si bocciano le supercontribuzioni applicate, si tende a diminuire le tasse e addirittura a sopprimere l'imposta sul bestiame; dall'altra, tanto per citare che un solo caso, le rette per le spedalità aumentano in modo impressionante. Non so se i colleghi abbiano osservato in queste ultime settimane, nella *Gazzetta Ufficiale*, le autorizzazioni concesse, dal Ministero dell'Interno, ai comuni per assumere mutui passivi onde sanare le passività di bilancio: accade che piccoli comuni contraggano debiti di quindici, venti fino a trecento milioni. È una catena che si trascina inesorabilmente, questa della situazione della finanza locale, sino al fallimento, se non vi si porrà rimedio. Non considero la questione soltanto dal mio punto di vista di sindaco di un comune, ma anche come deputato. Sta bene il considerare la finanza dello Stato, ma anche le finanze locali di questi piccoli comuni, messe insieme, costituiscono un qualcosa di molto notevole.

Ora, anche una maggiore spesa di mezzo milione su un bilancio di 100-110 milioni può costituire un aggravio non indifferente. Vi sono — è vero — molte buone intenzioni di migliorare la situazione, ma le buone inten-

zioni non sono sufficienti. E intanto i contributi sono già alti: per gli impiegati il 2 per cento sullo stipendio base, e il 2 per cento sullo stipendio pensionabile; altrettanto è pagato dall'ente locale. Si tratta di oneri che pesano, in modo notevole, sulle nostre finanze, e allora perché si vuole ancora aggravare questo bilancio che è deficitario, in quasi tutti i comuni, senza che si vedano possibilità di risanamento?

Pertanto dichiaro la mia insoddisfazione per la proposta di legge e darò voto contrario.

TOZZI CONDIVI. Le parole della onorevole Valandro mi trovano consenziente. Ritengo che vi sia una questione di fondo da esaminare prima di approvare questo disegno di legge. Che l'assistenza I.N.A.D.E.L. debba essere attuata è fuori discussione, ma non è giusto che i comuni possano trovarsi di fronte ad ulteriori spese, senza che vengano specificati i mezzi ai quali ricorrere per fronteggiarle. E non possiamo ulteriormente accettare che la IV Commissione Finanze e tesoro dichiari che, in questo caso, non dà parere, in quanto non c'è onere dello Stato. Così facendo viene a negare il formale impegno che essa ha di fronte al Parlamento e alla nazione. Non bisogna dimenticare che i comuni fanno parte dello Stato e, quando essi contraggono mutui con la Cassa depositi e prestiti per sanare il loro *deficit* di bilancio, sottraggono ad essa, e quindi allo Stato, somme che, altrimenti, sarebbero destinate ad opere di pubblica utilità.

La gravità di questa situazione si fa sentire, particolarmente, sui piccoli comuni e il fatto che Venezia — come ha detto l'onorevole Gianquinto — possa far fronte al nuovo onere (non bisogna dimenticare che Venezia può contare sulle entrate di un Casinò), costituisce un'eccezione, come costituiscono eccezione i grandi comuni. Ho dinanzi a me l'esempio di un comune di 1.200 abitanti, Altezzano, per il quale sono attualmente in corso gli atti esecutivi da parte dell'ufficio del tesoro di Ascoli Piceno perché non paga gli arretrati dell'I.N.A.D.E.L. Questo comune non può pagare — come del resto molti altri — le annualità già esistenti: come potrebbe pagare delle annualità nuove?

Mi pare, quindi, che non possiamo approvare questo disegno di legge se i proponenti non ci dicono in qual modo possiamo trovare i fondi necessari per sopportare il maggior onere relativo.

RIVA. Anch'io, come sindaco, condivido la contrarietà e l'opposizione della onorevole Valandro al disegno di legge, in quanto, nella

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

compilazione dei bilanci, i piccoli e medi comuni si trovano, continuamente, di fronte a difficoltà sempre in aumento, dato l'incremento delle passività e la diminuzione — purtroppo — delle entrate. Le spese ospedaliere, in particolar modo, pongono i nostri comuni nella impossibilità vera di formulare i bilanci, perpetuando una situazione deficitaria di fronte alla Tesoreria e con ricorso finale alla Cassa depositi e prestiti.

Non mi nascondo le particolari necessità di questa forma di assistenza e anzi, come medico, posso anche convenire sulla necessità dell'aumento, ma non vedo come i piccoli comuni possano sopportare questo nuovo onere.

L'emendamento Bubbio che porta al 1957 l'inizio delle nuove contribuzioni potrebbe già rappresentare un miglioramento, ma se non troviamo la possibilità di far quadrare il bilancio, i comuni non potranno sopportare questa ulteriore spesa. Secondo me è necessario rivedere tutta questa materia e coordinarla, per contemperarla con quelle che sono le esigenze e le necessità stesse dei comuni.

Perciò, concludendo, preannuncio il mio voto contrario al disegno di legge.

LUCIFREDI. Devo dichiarare il mio voto contrario al passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge, determinato da varie ragioni, la prima delle quali è la stessa che è stata fatta presente, in termini così accorati, dagli onorevoli Valandro, Tozzi Condivi e Riva.

La situazione dei bilanci delle nostre amministrazioni locali, comuni e province, è seria. Il problema in questi giorni, è stato studiato dall'Unione delle province e da quella dei comuni ed ambedue le organizzazioni ci hanno fatto pervenire un appello rivolto all'onorevole Ministro dell'interno, che pone in evidenza le condizioni veramente difficili, nelle quali si trovano gli enti locali sotto questo profilo.

Non ho null'altro da aggiungere, salvo quanto accennerò più tardi in merito alla necessità di dare le prestazioni ai dipendenti degli enti locali (e si comprende che debbano averne), ma di evitare l'aggravamento con sempre nuovi oneri del bilancio degli enti stessi.

Il collega onorevole Bubbio ci diceva, poco fa, che quella attuale è una situazione di necessità assoluta. Vorrei ricordare all'onorevole Bubbio che, su questo problema, si discusse già nel 1949 e che già allora ci si invitò a votare in gran fretta, data l'urgenza. Abbiamo espresso allora, il nostro voto, sono passati sette anni, quei voti sono rimasti let-

tera morta ed ora siamo sollecitati di nuovo con estrema urgenza sull'argomento. A me sembra che questo sia un sistema sul quale non si possa in alcun modo convenire, e sostengo che, prima di tutto, occorre tutelare la posizione finanziaria degli enti locali, che non devono essere messi in condizione di ricorrere continuamente al sistema dei mutui per poter giungere a pareggiare il loro bilancio, e non possono essere costretti a buttare all'aria i loro bilanci, già approvati, in forza di provvedimenti di carattere retroattivo. E non riesco a comprendere come i colleghi dell'opposizione insistano sulla retroattività, mentre il relatore vi rinuncia. Comunque, a parte questo argomento, che mi porta a votare contro il passaggio all'esame degli articoli (e mi rincresce, sotto questo profilo, di non trovarmi d'accordo con il collega onorevole Ferri), sta di fatto che, per quel che conosco, i dipendenti degli enti locali, quando parlano dell'I.N.A.D.E.L., non si dimostrano per nulla sodisfatti, ancora meno dei dipendenti statali per quel che si riferisce all'assistenza che questi ultimi ricevono dall'E.N.P.A.S. Ora mi sembra giunto il momento di dire che non tutto va bene e, anche sotto questo aspetto, non penso di votare a favore del disegno di legge. Ma v'è un terzo motivo. ritengo che nello spirito in cui deve essere considerata la posizione dell'ente locale in uno Stato come il nostro, dovrebbe essere fatto salvo il diritto dell'ente stesso di provvedere, in modo autonomo, alle forme assistenziali per i propri dipendenti.

L'onorevole Bubbio ha fatto riferimento alle difficoltà derivanti dal minimo impegno. La legge dei grandi numeri si salva, non facendo le cose comune per comune — il che non avrebbe ragion d'essere — ma organizzando casse mutue provinciali, regionali, interprovinciali, ecc., ritornando, cioè, a quella impostazione individuata da questa I Commissione nel 1949. Per quel che so, sempre sono state proposte riforme in linea di principio, ma non si è mai studiato concretamente il problema.

In questo stato di cose, non mi sento di votare a favore del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

DE VITA. Per i motivi esposti dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, voterò contro il passaggio all'esame degli articoli.

DE MARIA. Confesso di essere molto dubbioso. Da una parte, i motivi addotti dall'onorevole Lucifredi mi trovano consenziente tanto più che, in questi giorni, la maggior

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

parte dei comuni della mia provincia si sono rivolti a me, in vista del nuovo bilancio preventivo da preparare, per ottenere mutui per farlo quadrare.

D'altra parte, come medico, sono veramente preoccupato perché l'I.N.A.D.E.L. non può andare avanti; si trova in una situazione deficitaria molto grave, anche perché i dipendenti degli enti locali pagano dei contributi che sono inferiori a quelli degli statali e, d'altra parte, non si può attribuire a colpa dell'Istituto ciò che dipende in parte dalla natura delle cose. L'Istituto, se vogliamo mantenerlo in vita, deve ricevere i mezzi necessari. L'onorevole Lucifredi ha detto che l'impalcatura dell'Istituto ci lascia perplessi. Non voglio entrare nel merito del funzionamento dell'ente: come medico, avrei molto da dire sull'organizzazione dei medici mutualistici e non solo dell'I.N.A.D.E.L. Innegabilmente il problema va riconsiderato.

Ma voglio arrivare ad una conclusione, molto rapida perché i due problemi sono molto gravi e non si possono affrontare così alla leggera. Vorrei proporre quindi un rinvio, una sospensione in attesa di sentire il pensiero del Governo sui motivi fondamentali della nostra discussione. A mio avviso, la IV Commissione (Finanze e tesoro) deroga alle sue competenze non esprimendo il parere richiesto, in quanto si tratta di finanza locale; penso, in ogni caso, che il Governo debba chiarirci il suo pensiero sulle condizioni della finanza locale, anche perché ritengo che, pur volendo salvare l'I.N.A.D.E.L. aumentando il contributo, sia possibile trovare altra soluzione che non esponga i comuni ad addossarsi nuovi impegni. E non parlo di trattamento differenziato fra i comuni che sarebbe molto difficile. Vi sono dei comuni che hanno delle buone finanze, altri sono economicamente depressi. Su questo punto non proporrei, certamente, un trattamento differenziato secondo la latitudine o altri dati geografici, ma chiederei al Governo di esprimere il proprio pensiero sui seguenti punti: 1°) dissesto della finanza locale. 2°) situazione dell'I.N.A.D.E.L. Ci dica il Governo come intende risanare l'I.N.A.D.E.L. senza colpire troppo la finanza locale. Può darsi che, oltre alla soluzione proposta con il disegno di legge, il Governo ne abbia altre, più facilmente attuabili.

TURCHI. Vorrei fare una brevissima dichiarazione per informare i colleghi che l'allarme lanciato con la nota lettera dell'Associazione dei comuni italiani fu determinato

da una errata valutazione del sindaco di Genova, il quale aveva comunicato che l'onere aggiuntivo per Genova sarebbe stato di 330 milioni. Evidentemente s'è trattato di un errore dell'ufficio di ragioneria dell'amministrazione genovese, in seguito al quale il sindaco informava che occorreva prendere posizione contro il disegno di legge, se non si fosse provveduto ad assicurare, contemporaneamente, ai comuni una somma corrispondente in entrata. In seguito ad accertamenti, però, l'onere aggiuntivo per il comune di Genova veniva esattamente calcolato in 39 milioni. La stessa Associazione dei comuni, avendo ripreso in esame, ieri sera, il problema, e pur tenendo conto del fatto che l'aumento di spese per i bilanci comunali rappresenta un elemento preoccupante — stante la necessità, tuttavia, di non compromettere l'assistenza ai dipendenti degli enti locali — ha ritenuto che l'onere può essere sostenuto dai comuni ed ha sottolineato l'esigenza che il disegno di legge sia approvato.

Sono anch'io dello stesso avviso e ritengo — proprio per non compromettere la situazione dell'I.N.A.D.E.L. e nello stesso tempo per sottolineare l'esigenza che l'ordinamento dell'ente sia riveduto — che si potrebbe deliberare il passaggio all'esame degli articoli, stabilendo che l'esame e l'eventuale approvazione siano limitati, però, agli articoli che concernono la parte economica, mentre tutte le altre norme riguardanti il consiglio di amministrazione, ecc., potrebbero essere rinviate in sede di discussione di altro progetto di legge che affrontasse in pieno questo problema. Tuttavia, ripeto che è necessario risolvere subito la parte economica, altrimenti si comprometterebbe, irrimediabilmente, l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

LOMBARDI RUGGERO. Il parere dei comuni italiani espresso dall'onorevole Turchi si riferisce, essenzialmente, ai grandi comuni. Quindici giorni fa il Congresso dei comuni montani ha dichiarato che la situazione della finanza locale nei piccoli comuni è arrivata ad un limite estremo di sopportabilità, per cui ogni fatto nuovo che venisse ad aggravarla, sarebbe da respingere. Comprendo il problema dei dipendenti degli enti locali: nessuno di noi vuole pregiudicare il loro diritto ad essere assistiti; ed io ritengo che non lo si pregiudica affatto se, ad un certo momento, si chiede al Governo di studiare una nuova formula che eviti di far traboccare il vaso, cosa che accadrebbe, irrimediabilmente, approvando il disegno di legge attualmente in discussione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

GIANQUINTO. Propongo di votare il passaggio all'esame degli articoli, che dovrebbero essere discussi nella prossima seduta, perché il problema è urgente e non si può, con un'ulteriore dilazione, compromettere la vita stessa dell'I.N.A.D.E.L., per evitare un contributo dell'1 per cento, suddiviso in 0,75 per cento a carico del comune o della provincia e 0,25 per cento a carico dei dipendenti. La situazione deficitaria, che mette a repentaglio la vita stessa dell'I.N.A.D.E.L., è determinata dal volume delle prestazioni assistenziali erogate, che, nel 1953, ammontavano ad oltre 479 milioni e, nel 1955, sono aumentate di 109 milioni rispetto a questa cifra. Il solo maggior onere per ospitalità, nel 1954, è stato di oltre 42 milioni. Credo che davanti ad una situazione così grave dobbiamo approvare il disegno di legge e chiedere al Governo che si decida a presentare un progetto per la riforma totale della finanza locale.

Per questo siamo contrari al rinvio e favorevoli al passaggio all'esame degli articoli.

DI GIACOMO. Credo che la Commissione non possa deliberare sul rinvio, ma che spetti al Presidente rinviare puramente e semplicemente, perché in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, la Commissione non può discutere senza la presenza del Ministro.

PRESIDENTE. Ho dato la parola a chi l'ha chiesta per una delibazione dei punti di vista della Commissione. Il rappresentante del Governo era presente, ma poi ha dovuto allontanarsi.

Quindi rinvio, senz'altro, il seguito della discussione alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2364):

Presenti	49
Votanti	29
Astenuti	20
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Antoniozzi, Murgia, Berry, Bubbio, Berlinguer, Cappugi, Di Giacomo, Conci Ehsabetta, Cotellessa, Covelli, Delcroix, De Maria, De Vita, Berloff, Elkan, Gaspari, Giraud, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Marazza, Marotta, Pedini, Pintus, Riva, Sampietro Umberto, Secreto, Tozzi Condivi e Valandro Ggliola.

Si sono astenuti:

Amiconi, Angelucci Mario, Bernieri, Borellini Gina, Calandrone Giacomo, Caprara, Corona Achille, D'Onofrio, Ferri, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Pelosi, Pertini, Ravera Camilla, Schiavetti, Spano Nadia, Tarozzi, Turchi.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI